



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 76/14/CONS

ORDINE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE ALLA SOCIETÀ 6C S.R.L. (PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "+TV - CH. 930") PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 3.1, 4.1 E 4.4 LETT. B), IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 6 E 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545 CONVERTITO CON LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650
(CONTESTAZIONE N. 88/13/DISM N°PROC. 2554/FB)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 24 febbraio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della Radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*";

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*";

VISTO il "*Codice di autoregolamentazione tv e minori*", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 44/13/CONS del 23 gennaio 2013 con la quale l’Autorità ha ordinato alla società 6C S.r.l., con sede legale in Roma, via Tiburtina n. 1070, di pagare la sanzione amministrativa di euro 64.557,00 (sessantaquattromilacinquecentocinquantesette/00), per aver trasmesso sul canale televisivo satellitare “+TV – ch 930” programmi promozionali di servizi “audiotex” interattivi in data 29 novembre 2011, dalle ore 13:36 alle ore 13:51 ed in data 7 marzo 2012, dalle ore 7:00 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00;

VISTA la delibera n. 550/13/CONS del 15 ottobre 2013 con la quale l’Autorità ha ordinato alla società 6C S.r.l. di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), per la violazione dell’articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso sullo stesso canale televisivo satellitare “+TV – ch 930” programmi promozionali di servizi “audiotex” interattivi in data 20 novembre 2012 dalle ore 11:49 alle ore 12:04;

VISTA la delibera n. 618/13/CONS del 15 novembre 2013 con la quale l’Autorità ha ordinato alla suddetta società 6C S.r.l., di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), per la violazione dell’articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, per aver trasmesso sul medesimo canale televisivo satellitare “+TV – ch 930” programmi promozionali di servizi “audiotex” interattivi in data 28 febbraio 2013 dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:59;

VISTO l’atto della Direzione servizi media dell’Autorità in data 2 ottobre 2013, n. 88/13/DISM N°PROC. 2554/FB, notificato in data 10 ottobre 2013, con il quale veniva contestata alla citata società 6C S.r.l. la violazione delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione tv e minori, con particolare riguardo ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4, dello stesso, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché la violazione dell’articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per la trasmissione, sul programma televisivo satellitare “+TV – ch. 930”, di propaganda di servizi audiotex potenzialmente nociva per lo sviluppo dei minori in data 20, 21 e 22 aprile 2013;

RILEVATO che la competenza a deliberare sulle violazioni oggetto del presente procedimento è attribuita, quanto all’articolo 1, comma 26 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, al Consiglio dell’Autorità (articolo 1, comma 6, *lett. c*), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249), e quanto all’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alla Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità (articolo 1, comma 6, *lett. b*), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTA, nel caso di specie, prevalente la competenza deliberativa del Consiglio rispetto a quella della Commissione per i servizi e i prodotti, anche in considerazione della sua competenza residuale in virtù della previsione dell’articolo 1, comma 6, *lett. c*), n.14 in base al quale esso esercita tutte le funzioni dell’Autorità non

espressamente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e alla Commissione per i servizi e i prodotti;

RILEVATO che la società 6C S.r.l. non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita presso l’Autorità sui fatti oggetto della contestazione;

RILEVATO che alle emittenti televisive:

- nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00 è fatto obbligo di effettuare un controllo particolare sui promo e sulla pubblicità, di non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi e di evitare la pubblicità in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento;

- nelle fasce di ascolto e di visione comprese tra le ore 7:00 e le ore 24:00 è fatto divieto di propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex (quali “linea diretta” conversazione, “messaggerie locali”, “chat line”, “one to one”, “hot line”);

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società 6C S.r.l., autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare “+TV – ch. 930”, delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione tv e minori, con particolare riguardo ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4, *lett. b)*, dello stesso, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione di propaganda di servizi audiotex con numerazione a sovrapprezzo a carattere di intrattenimento erotico da parte di “+TV” tra le ore 16:00 e alle ore 19:00 del 20 e del 21 aprile 2013, nonché la violazione dell’articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per la trasmissione, sul medesimo programma “+TV – ch. 930”, di propaganda di servizi audiotex di tipo interattivo a carattere di intrattenimento con numerazione a sovrapprezzo tra le ore 14:00 e le ore 16:00 e tra le ore 19:00 e le ore 23:59 del 20 aprile 2013 ed ancora tra le ore 07:00 e le ore 11:00, tra le ore 14:00 e le ore 16:00, tra le ore 19:00 e le ore 23:59 del 21 aprile 2013, nonché tra le ore 07:00 e le ore 11:00 del 22 aprile 2013;

RILEVATO che:

- nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori è prevista, al termine del procedimento istruttorio, l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00);

- per la violazione del disposto dell’articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 è prevista, al termine del procedimento istruttorio, l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell’articolo 51, comma 2, *lett. c)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

CONSIDERATO, quanto ai criteri per la determinazione della sanzione stabiliti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

1. con riferimento *alla gravità della violazione*: sebbene in linea teorica essa debba ritenersi elevata, stante la evidente e pervasiva natura pregiudizievole per lo sviluppo fisico e morale dei minori del contenuto della propaganda mandata in onda e del messaggio veicolato dalla stessa, finalizzato alla promozione, anche nella fascia oraria c.d. “*protetta*”, di servizi telefonici a carattere di intrattenimento erotico destinati agli adulti, la stessa si valuta di media entità in considerazione del ridotto bacino di utenza di un programma satellitare come “+TV” rispetto a quello delle emittenti nazionali, in funzione dell’accesso ai programmi limitato ai soli abbonati SKY e tale pertanto da provocare limitati effetti pregiudizievoli per gli utenti finali;
2. con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso ed anzi ha reiterato la condotta illecita persistendo nel trasmettere propaganda recante contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo dei minori anche nella fascia oraria di protezione specifica, in cui si presume che l’ascolto da parte dei telespettatori minorenni non sia supportato dalla presenza di un adulto;
3. con riferimento *alla personalità dell’agente*: va valutato che la società 6C S.r.l., pur essendo destinataria di molteplici ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi per fatti analoghi da questa Autorità oltre che nei confronti del programma “+TV” (cfr. delibera n. 44/13/CONS del 23 gennaio 2013, delibera n. 550/13/CONS del 15 ottobre 2013 e delibera n. 618/13/CONS del 15 novembre 2013), anche nei confronti dei programmi “*Diretta Tv*” (cfr. delibera n. 481/12/CONS del 18 ottobre 2012, delibera n. 263/12/CSP dell’8 novembre 2012, delibera n. 591/12/CONS del 29 novembre 2012, delibera n. 392/13/CONS del 25 giugno 2013, delibera n. 96/13/CSP del 12 settembre 2013, e delibera n. 152/13/CSP del 28 novembre 2013), “*Super*” (cfr. delibera n. 262/12/CSP dell’8 novembre 2012, delibera n. 590/12/CONS del 29 novembre 2012, delibera n. 43/13/CONS del 23 gennaio 2013 e delibera n. 619/13/CONS del 15 novembre 2013) e “*Chat*” (cfr. delibera n. 498/13/CONS del 12 settembre 2013, delibera n. 101/13/CSP del 30 settembre 2013 e delibera n. 535/13/CONS del 30 settembre 2013), dei quali è responsabile oltre al programma “+TV”, ha persistito nel medesimo comportamento illegittimo (trasmissione di propaganda di servizi di tipo interattivo “*audiotex*”) non ritenendo, nel corso della gran parte dei procedimenti avviati nei suoi confronti, di avvalersi degli istituti della partecipazione con la presentazione di memorie giustificative o richieste di audizione e non ottemperando in alcun caso agli ordini dell’Autorità con conseguente assoggettamento a procedure di riscossione coattiva;
4. con riferimento alle *condizioni economiche dell’agente*: si osserva che le stesse - in relazione al fatturato realizzato dalla società 6C S.r.l. nell’esercizio di bilancio 2012, pari ad euro 189.292,00, manifestamente inferiore all’ammontare delle somme, peraltro finora mai corrisposte, dovute dalla stessa in conseguenza delle numerose sanzioni ricevute per la programmazione irradiata dai canali televisivi da essa eserciti - non risultano tali, anche in

considerazione del comportamento omissivo finora tenuto, da poter ritenere l'irrogazione di una ulteriore sanzione pecuniaria, strumento idoneo a conferire piena efficacia all'azione sanzionatoria e a realizzare il fine che la norma intende perseguire della tutela degli utenti nella programmazione radiotelevisiva, ed in particolare della salvaguardia dei telespettatori della fascia più debole costituita dal pubblico minorenni;

RILEVATO che nel caso di specie la violazione più grave risulta essere quella relativa alle disposizioni di cui ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 *lett. b)*, del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la quale la misura massima edittale della sanzione amministrativa da irrogare è stabilita in euro 350.000,00 dall'articolo 35, comma 2, dello stesso decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 a fronte della misura massima della sanzione irrogabile per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 fissata in euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/00), dall'articolo 51, comma 2, *lett. c)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che con provvedimenti esecutivi n. 44/13/CONS del 23 gennaio 2013, n. 550/13/CONS del 15 ottobre 2013 e n. 618/13/CONS del 15 novembre 2013 l'Autorità ha irrogato alla società 6C S.r.l. sanzioni pecuniarie per aver trasmesso sul medesimo programma "+TV" propaganda di servizi "audiotex" interattivi in data 29 novembre 2011, in data 7 marzo 2012, in data 20 novembre 2012 ed in data 28 febbraio 2013 e che pertanto gli illeciti oggetto del citato atto di contestazione n. 88/13/DISM N°PROC.2554/FB, commessi in data 20, 21 e 22 aprile 2013 configurano il presupposto della reiterazione prevista dall'articolo 8bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di violazioni che per la natura dei fatti che le costituiscono e per le modalità di condotta (trasmissione di propaganda di servizi "audiotex") presentano caratteri fondamentali comuni e non risultano commesse in tempi ravvicinati né sono riconducibili ad una programmazione unitaria;

RILEVATO che l'articolo 51, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prevede, per i casi di violazioni di particolare gravità o reiterate, che l'Autorità possa irrogare nei confronti dell'emittente la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi;

ACCERTATA la reiterazione delle violazioni contestate con provvedimento n. 88/13/DISM N°PROC. 2554/FB;

RITENUTO, per l'effetto, di dover applicare, per le violazioni rilevate, la sanzione della sospensione dell'attività dell'emittente per un periodo di trenta giorni ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, tenuto conto dei criteri di cui agli articoli 8bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società 6C S.r.l. con sede legale in Roma, via della Bufalotta n. 29, di sospendere per un periodo di trenta giorni a decorrere dal ventesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento, l'attività di diffusione del programma televisivo satellitare "+TV - ch 930" (*parametri tecnici di trasmissione: Satellite Eutelsat Hot Bird 13 B (8) - posizione orbitale 13° est - frequenza di up link 17749,44 MHz - frequenza di down link 12149,44 MHz - larghezza di banda 0,50 Mbps - trasmissione digitale*) autorizzata con delibera dell'Autorità n. 249/12/CONS del 27 aprile 2012, per la violazione reiterata delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione tv e minori, con particolare riguardo ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4, *lett. b)* dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'Autorità, nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa, può disporre la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

Il periodo di sospensione dell'attività di diffusione dovrà essere comunicato all'Autorità entro il termine di dieci giorni dalla data iniziale della stessa, indicando come riferimento "*delibera n.76/14/CONS*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 24 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani